



Comune di
Porza

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

INDICE

DEFINIZIONI.....	4
BASI LEGALI.....	4
CAPITOLO I	5
Disposizioni generali	5
Art. 1 Costituzione e definizioni.....	5
Art. 2 Scopo e campo di applicazione	5
Art. 3 Basi giuridiche.....	5
Art. 4 Organizzazione	5
Art. 5 Competenze del Consiglio comunale.....	5
Art. 6 Competenze del Municipio	5
Art. 7 Commissione di revisione.....	6
Art. 8 Contabilità.....	6
Art. 9 Proventi	6
Art. 10 Zona di distribuzione.....	6
Art. 11 Compiti	6
CAPITOLO II	6
Impianti di distribuzione	6
Art. 12 Piano generale acquedotto	6
Art. 13 Rete di distribuzione	7
Art. 14 Condotte principali.....	7
Art. 15 Costruzione	7
Art. 16 Idranti.....	7
Art. 17 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	7
Art. 18 Messa a terra.....	7
CAPITOLO III	7
Allacciamenti alla rete di distribuzione	7
Art. 19 Domanda di allacciamento.....	7
Art. 20 Rifiuto di allacciamento	7
Art. 21 Tracciato e caratteristiche	8
Art. 22 Condizioni tecniche	8



Art. 23 Utilizzazione di proprietà private, servitù.....	8
Art. 24 Realizzazione e proprietà delle condotte di allacciamento	9
Art. 25 Vetustà delle condotte	9
Art. 26 Sostituzione allacciamento	9
Art. 27 Manutenzione allacciamento	9
Art. 28 Modalità di intervento.....	9
Art. 29 Messa fuori esercizio.....	9
CAPITOLO IV	10
Installazioni interne.....	10
Art. 30 Esecuzione	10
Art. 31 Prescrizioni tecniche	10
Art. 32 Collaudo.....	10
Art. 33 Obblighi del titolare dell'allacciamento.....	10
Art. 34 Pericolo di gelo.....	10
Art. 35 Dovere di informazione	10
Art. 36 Controlli	11
Art. 37 Responsabilità	11
Art. 38 Impianti di trattamento dell'acqua	11
Art. 39 Adeguamento degli impianti privi di autorizzazione di conteggio.....	11
CAPITOLO V	11
Fornitura dell'acqua	11
Art. 40 Principi	11
Art. 41 Obbligo di prelievo.....	11
Art. 42 Divieto di cessione dell'acqua	12
Art. 43 Limitazione o sospensione della fornitura	12
Art. 44 Esclusione della responsabilità.....	12
Art. 45 Prelievo abusivo	12
Art. 46 Forniture temporanee di acqua e acqua per cantieri.....	12
Art. 47 Disdetta dell'abbonamento.....	12
Art. 48 Ripristino dell'abbonamento.....	13
Art. 49 Limitazione di portata per installazioni speciali.....	13
Art. 50 Piscine.....	13
Art. 51 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	13
Art. 52 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	13
CAPITOLO VI	13
Apparecchi di misura	13
Art. 53 Misura e lettura.....	13



Art. 54 Proprietà e manutenzione	14
Art. 55 Ubicazione	14
Art. 56 Responsabilità	14
Art. 57 Prescrizioni tecniche	14
Art. 58 Contestazioni.....	14
Art. 59 Disfunzioni.....	14
Art. 60 Sotto-contatori.....	15
CAPITOLO VII	15
Finanziamento	15
Art. 61 Autonomia finanziaria	15
Art. 62 Determinazione delle tasse	15
Art. 63 Spese per le condotte principali e di distribuzione	15
Allacciamento	15
Art. 64 Costi di realizzazione.....	15
Art. 65 Casistica e criteri di calcolo	15
Art. 66 Limiti minimi e massimi	16
Art. 67 Costi di posa	16
Art. 68 Spese di collaudo.....	16
Art. 69 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione.....	16
Art. 70 Altri costi	16
Tasse.....	16
Art. 71 Tassa di utilizzazione	16
Tassa base annua.....	17
Tassa di consumo	17
Art. 72 Fatturazione e acconti per costi di fornitura.....	17
Art. 73 Incasso ed esecuzione.....	17
CAPITOLO VIII	17
Multe, contestazioni e procedure.....	17
Art. 74 Contravvenzioni.....	17
Art. 75 Contestazioni e procedure	18
CAPITOLO IX	18
Disposizioni finali.....	18
Art. 76 Disposizioni incompatibili.....	18
Art. 77 - Entrata in vigore	18

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si definiscono:

- a) **Abbonato**: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
- b) **Titolare dell'allacciamento**: proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
- c) **Utente**: colui che beneficia delle forniture, consumatore finale;
- d) **Acqua potabile**: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
- e) **Condotte principali**: condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
- f) **Condotte di distribuzione**: condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
- g) **Condotte di allacciamento**: raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
- l) **Installazione interna**: parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
- m) **Contatore**: strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
- n) **Smartmeter**: sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema del Servizio di approvvigionamento idrico;²
- o) **Idrante**: organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
- p) **SSIGA**: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.

BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le seguenti leggi, ordinanze e direttive.

a. Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), RL 722.100
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), RL 163.100 e Regolamento di applicazione (RLPDP), RL 163.110²

b. Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

c. Note tecniche della SSIGA²

- Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte dei Servizi di approvvigionamento idrico (W10034)

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione e definizioni

¹ Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Porza, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

² In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

² Il Comune, tramite il Municipio, promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3 Basi giuridiche¹

¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, tramite il Municipio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁴ Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4 Organizzazione¹

Organi:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio;
- c) la Commissione di revisione.

Art. 5 Competenze del Consiglio comunale¹

Il Consiglio comunale:

- d) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- e) approva le tariffe e le tasse;
- f) esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- g) autorizza le spese d'investimento;
- h) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- i) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Art. 6 Competenze del Municipio¹

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c) allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e) può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g) delibera in tema di commesse pubbliche;

- h) sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.
- l) stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità;²
- m) garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli accessi ai dati all'interno dell'Azienda tramite credenziali di accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato.²

Art. 7 Commissione di revisione¹

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.

Art. 8 Contabilità¹

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, e inserita nei conti del Comune, dicastero - Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio - approvvigionamento idrico.

Art. 9 Proventi¹

¹Tutti i costi devono essere coperti tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.

²L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio del Comune.

³La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio del Comune.

Art. 10 Zona di distribuzione

¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello della zona edificabile del piano regolatore del Comune di Porza e nei quali il Municipio assicura la distribuzione di acqua.

² Il Comune, al di fuori della zona edificabile è tenuto a fornire l'acqua alle zone già allacciate alla rete di distribuzione pubblica.

³ Il Comune, nel resto del comprensorio, nel limite delle possibilità tecniche ed economiche, valuta caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua.

Art. 11 Compiti

Il Comune:

- n) distribuisce acqua potabile al dettaglio nella zona di distribuzione, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni previste dal presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie;
- o) assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione;
- p) può fornire acqua potabile ad altri enti di distribuzione secondo quanto disposto dalle convenzioni vigenti con il fornitore AIL SA;
- q) assicura che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- r) informa periodicamente l'utenza sulle caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- s) informa immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- t) assicura che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata.

CAPITOLO II Impianti di distribuzione

Art. 12 Piano generale acquedotto

Gli impianti sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 13 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 14 Condotte principali

¹ Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del piano regolatore, in conformità con il PGA.

² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 15 Costruzione

¹ Il Municipio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

³ Gli investimenti per la realizzazione degli impianti di distribuzione sono sopportati dal Comune.

Art. 16 Idranti

¹ Il Comune:

- a) definisce, secondo il PGA, la rete degli idranti;
- b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c) incarica l'installatore della posa degli idranti.

² Assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

Art. 17 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune.

³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base della procedura di contravvenzione prevista dal presente Regolamento.

Art. 18 Messa a terra

¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche provenienti da impianti, parafulmini, ecc.

² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³ Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

CAPITOLO III

Allacciamenti alla rete di distribuzione

Art. 19 Domanda di allacciamento

¹ I nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti devono essere autorizzati dal Municipio.

² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 20 Rifiuto di allacciamento

¹ Il Municipio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;

- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte o da persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione;
- d) quando l'oggetto si trova al di fuori della zona edificabile e non è data la possibilità di allacciamento a una rete di distribuzione del Comune.

² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 21 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Comune, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Il tracciato dell'allacciamento eseguito deve essere rilevato dettagliatamente dall'esecutore e riportato sui piani di costruzione che dovranno essere trasmessi al Municipio a fine lavori.

Art. 22 Condizioni tecniche

¹ Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³ In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴ Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, su area pubblica.

Art. 23 Utilizzazione di proprietà private, servitù

¹ Ogni titolare dell'allacciamento e ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e per l'attraversamento) di condotte, di saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

² Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario hanno l'obbligo di consentire al Comune, l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³ Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario sono tenuti a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.), previo accordo con il Municipio.

⁴ Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare gratuitamente l'installazione sul proprio terreno di parti di impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date premesse e condizioni, può essere accordata un'adeguata indennità.

⁵ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- l'iscrizione a registro fondiario;

⁶ Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

⁷ Un esemplare della convenzione iscritta a registro fondiario deve essere trasmesso al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

⁸ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁹ Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 24 Realizzazione e proprietà delle condotte di allacciamento

¹ L'allacciamento, fino al contatore principale, è di regola realizzato dal Comune. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da esso autorizzati.

² I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo VII.

³ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.

⁴ La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

⁵ Le reti private fuori zona edificabile sono di proprietà dei titolari degli allacciamenti. Le medesime sono gestite dai relativi proprietari.

Art. 25 Vetustà delle condotte

Una condotta d'allacciamento che ha raggiunto i 40 anni è considerata vetusta. Ad essa si applicano i principi di cui all'art. 20 cpv. 1 lett. c).

Art. 26 Sostituzione allacciamento

¹ Il Comune può sostituire l'allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) limitata capacità di trasporto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) vetustà dell'allacciamento;
- d) ripetute perdite d'acqua;
- e) altri motivi di ordine tecnico.

² I costi di sostituzione dell'allacciamento sono regolati nel Capitolo VII.

Art. 27 Manutenzione allacciamento

¹ Il Comune può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) ripetute perdite d'acqua;
- d) altri motivi di ordine tecnico.

² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo VII.

Art. 28 Modalità di intervento

¹ Eventuali danni all'allacciamento, o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Comune.

² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione o di sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 29 Messa fuori esercizio

Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, ad esempio in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento, il Comune provvede alla sua separazione dalla condotta di distribuzione a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto dal Capitolo VIII.

CAPITOLO IV

Installazioni interne

Art. 30 Esecuzione

¹ Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

² I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 31 Prescrizioni tecniche

¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.

² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³ Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Gestore rinunciare a tale esigenza, imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 32 Collaudo

¹ Il Comune o un terzo abilitato e da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo, che sono poste a carico dell'installatore.

³ Con il collaudo, il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴ Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo VII.

Art. 33 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 34 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 35 Dovere di informazione

¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente e per iscritto.

² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune i danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.

³ Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, relativamente alle loro responsabilità.

Art. 36 Controlli

¹ Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 37 Responsabilità

¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 38 Impianti di trattamento dell'acqua

¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.

² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³ Essi devono essere muniti di adeguato organo di protezione che impedisca ogni ritorno di acqua in rete, conformemente alle direttive del settore (SSIGA).

Art. 39 Adeguamento degli impianti privi di autorizzazione di conteggio

Entro due anni dall'intimazione da parte del Comune, i titolari di allacciamenti fuori zona edificabile e/o privi di contatore sono tenuti a modificare le proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore, nonché conformarsi ai requisiti tecnici del presente capitolo.

CAPITOLO V Fornitura dell'acqua

Art. 40 Principi

¹ La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

² L'utente s'impegna a utilizzare in modo razionale e parsimonioso l'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, potendo limitare o sospendere la fornitura dell'acqua ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.

³ L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

⁵ Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶ Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 41 Obbligo di prelievo

¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, possono essere autorizzate altre aziende a fornire l'acqua.

⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 42 Divieto di cessione dell'acqua

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 43 Limitazione o sospensione della fornitura

¹ Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a) forza maggiore;
- b) eventi atmosferici straordinari;
- c) carenza d'acqua;
- d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f) qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

² Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 44 Esclusione della responsabilità

¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per la mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 46 o per qualsiasi altra ragione che dovessero comportare danni materiali, immateriali o patrimoniali di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata per evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 45 Prelievo abusivo

¹ Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a) posando derivazioni prima del contatore;
- b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo IX.

⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 46 Forniture temporanee di acqua e acqua per cantieri

¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Comune. Il consumo è fatturato secondo la misurazione dei metri cubi del contatore, da posare a spese dei richiedenti.

² Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni e deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 47 Disdetta dell'abbonamento

¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.

² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

Art. 48 Ripristino dell'abbonamento

¹ L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

² Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 49 Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 50 Piscine

¹ Il Comune può emanare disposizioni particolari relative al riempimento di piscine.

² È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 m³.

³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴ L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alle tariffe comunali in vigore e misurata tramite il contatore.

Art. 51 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

¹ La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, può essere oggetto di una convenzione speciale tra utente e Comune.

² Si applicano le condizioni tariffali del presente Regolamento.

Art. 52 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato al Comune.

² In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie è assolutamente vietato qualsiasi collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.

³ La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

CAPITOLO VI Apparecchi di misura

Art. 53 Misura e lettura

¹ Il quantitativo di acqua erogato viene misurato tramite il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura, almeno una volta all'anno. La lettura, di norma, avviene a distanza tramite telelettura.

² L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune, il quale può eseguire controlli e misurazioni presso l'abitazione dell'utente.

³ Il Servizio è autorizzato a raccogliere ed elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua mediante dispositivi di misurazione intelligente (Smart Meter), segnatamente per:

- a) la fatturazione del consumo idrico e della tassa d'uso delle canalizzazioni;
- b) la pianificazione delle risorse e degli investimenti, volti in particolare a ottimizzare il dimensionamento degli impianti di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua;
- c) il rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa;
- d) l'adempimento di servizi supplementari richiesti dall'utente, quali in particolare servizi di consulenza e analisi di consumo.

⁴ Sono considerati dati personali relativi al consumo di acqua, in particolare:

- a) il flusso idrico effettivo;
- b) la variazione del flusso idrico nel tempo (profili di carico);

- c) valore di punta massimo;
- d) interruzioni dell'approvvigionamento idrico;
- e) allarme in caso di riflusso;
- f) temperatura dell'acqua;
- g) livello sonoro in decibel per ricerca perdite;

⁵ I dati sono trasmessi al Servizio ogni anno, di regola nel mese di novembre. La raccolta di dati a intervalli più frequenti necessita il consenso dell'utente.

⁶ I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end (o altri metodi equivalenti). Il Servizio li conserva in maniera cifrata e ne garantisce l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. Gli accessi ai dati sono registrati.

⁷ Di principio, i dati personali relativi al consumo di acqua del consumatore finale non sono trasmessi a terzi. Rimane riservata la trasmissione dei dati ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio. Nel caso di procedimenti giudiziari i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dal diritto.

⁸ Riservati i termini di conservazione dei dati stabiliti da disposizioni speciali, il Servizio anonimizza definitivamente o distrugge i dati una volta conseguite le finalità per le quali sono stati raccolti.

⁹ Si applicano per il resto le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP del 9 marzo 1987) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).²

Art. 54 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 55 Ubicazione

¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 56 Responsabilità

¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura, quali ad esempio danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne.

² Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 57 Prescrizioni tecniche

¹ Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.

² In caso di inosservanza si applica l'art. 71 e seguenti.

Art. 58 Contestazioni

¹ Qualora l'abbonato avesse dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

² Nel caso in cui le indicazioni del contatore dovessero rimanere nei limiti di tolleranza, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 59 Disfunzioni

¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.

² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 60 Sotto-contatori

¹ L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

² Il Comune ha il diritto ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

CAPITOLO VII Finanziamento

Art. 61 Autonomia finanziaria

¹ Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile deve essere finanziariamente autosufficiente.

² Il finanziamento è assicurato da:

- a) tasse di allacciamento;
- b) tasse di utilizzazione;
- c) fatturazione di forniture speciali;
- d) sussidi ufficiali;
- e) altre partecipazioni di terzi;
- f) contributi di miglioria.

³ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 62 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 63 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali e di distribuzione vengono sopportate di regola dal Comune.

Allacciamento

Art. 64 Costi di realizzazione

¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a) la tassa di allacciamento;
- b) i costi di posa delle condotte;
- c) le spese di collaudo.

² In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi, ad esempio per la posa delle condotte di distribuzione.

³ Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione dell'allacciamento è il titolare dello stesso.

Art. 65 Casistica e criteri di calcolo

¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;

b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente. In tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.

² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 66 Limiti minimi e massimi

¹ L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella.

² Gli importi che seguono sono da intendere IVA esclusa.

Diametro esterno (polietilene) in mm	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
fino a 32	1'500	2'500
40	2'500	4'000
50	4'000	5'000
63	5'000	6'500
75	6'500	8'000
90	8'000	10'000

Art. 67 Costi di posa

¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Comune.

² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 68 Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Comune e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 69 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

¹ Il Comune allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

² A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Comune provvede all'emissione della relativa fattura.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Comune ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

⁴ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 70 Altri costi

¹ I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Comune.

² Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 61 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Tasse

Art. 71 Tassa di utilizzazione

¹ La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa base annua, che comprende anche il noleggio di contatori ufficiali di proprietà del Comune, e da una tassa relativa al consumo annuale di acqua, rilevato tramite contatore.

² Le tariffe della tassa base, calcolata secondo una percentuale sul valore di stima ufficiale del fabbricato allacciato alla rete idrica, e della tassa sul consumo, calcolata sul volume in metri cubi d'acqua utilizzata, sono definite dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nelle tabelle seguenti.

³ Gli importi che ne derivano sono da intendere IVA esclusa.

⁴ L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

⁵ Nel caso in cui il valore di stima di un fabbricato, nuovo o ristrutturato, non fosse ancora attribuito dall'autorità cantonale competente per l'anno di computo, il Municipio avrà la possibilità di stabilire un valore di stima provvisorio quale base di calcolo. Resta riservato il diritto dell'utente di chiedere il rimborso di un eventuale conguaglio nel caso in cui la stima cantonale fosse inferiore a quella provvisoria determinata dal Municipio, così come il diritto dell'Esecutivo di chiedere il pagamento di un conguaglio nel caso in cui la stima fosse superiore.

Tassa base annua

Valore di stima ufficiale del fabbricato	Percentuale minima	Percentuale massima
	0.010 %	0.050 %

Tassa di consumo

Tipo di acqua	Vendita	Unità	Minimo CHF	Massimo CHF
Acqua potabile	al dettaglio	CHF/m ³	0.80	2.00

Art. 72 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato, di regola una volta all'anno, entro la fine di novembre dell'anno di riferimento.

² Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³ Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 73 Incasso ed esecuzione

¹ Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

² Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

³ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

CAPITOLO VIII

Multe, contestazioni e procedure

Art. 74 Contravvenzioni

¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di CHF. 10'000.00.

² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Si applica la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 23 settembre 2013.

³ Il Comune, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.



Art. 75 Contestazioni e procedure

¹ Le contestazioni contro le decisioni del Municipio devono essere notificate allo stesso entro trenta giorni dalla ricezione.

² Entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, il Municipio decide in merito.

³ Contro le decisioni del Municipio sono dati i rimedi di diritto previsti dalla legge. Gli stessi devono essere indicati nella decisione.

⁴ Restano riservati i giudizi della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

CAPITOLO IX Disposizioni finali

Art. 76 Disposizioni incompatibili

Il presente Regolamento abroga il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile approvato dal Consiglio comunale il 13 dicembre 1993 e ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 77 - Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento a partire dal 01.01.2022 è stabilita dal Municipio, dopo l'approvazione da parte della Sezione Enti locali.

6948 Porza, 13 giugno 2022

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:	Il Segretario:
Alessandra Cugini	Walter De Vecchi

Approvato dal Consiglio comunale in data 13 giugno 2022, ed esposto agli albi comunali dal 15 giugno 2022 al 13 agosto 2022.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il 26 settembre 2022 inc.no.003704.

¹Modifica degli artt. da 3 a 9 approvata con risoluzione n° 7 del 12.06.2023 del Consiglio comunale. Pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 75, 187 LOC e 41 RALOC. Approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con decisione n° 005269 del 18 settembre 2023.

²Modifiche alle definizioni ed alle basi legali, come pure agli artt. 6 e 53 approvate d'ufficio dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con decisione n° 005269 del 18 settembre 2023.